

ARY DISCLOSURE/ La circolare delle Entrate sui patrimoni illegali all'estero

Rimpatri di capitali per i Vip

Accesso per chi, non residente, ha il domicilio in Italia

di Cristina Bartelli

La voluntary disclosure prova a sedurre Vip, sportivi e chi per una serie di ragioni ha spostato verso l'estero la propria residenza. Vera o fittizia che sia per perfezionare la voluntary disclosure (metti che un giorno o l'altro in futuro la nostalgia di casa prenda il sopravvento e siano impossibilitati all'utilizzo dei patrimoni non regolarizzati) non serve la residenza fiscale ma è sufficiente il domicilio. È questo quello che ricorda la circolare 10 dell'Agenzia delle entrate diramata ieri sulle prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria.

Per aderire alla procedura, spiegano dalle Entrate, non è necessario che il soggetto sia fiscalmente residente in Italia ma «è sufficiente», si legge nel documento, «che questi fosse fiscalmente residente in Italia in almeno uno dei periodi d'imposta per i quali è attivabile la procedura». Inoltre l'accesso alla procedura «può essere validamente richiesto anche da coloro che, pur non essendo stati iscritti all'anagrafe della popolazione residente, abbiano comunque, di fatto, fissato il proprio domicilio o la residenza ai sensi del codice civile» in Italia. L'invito poi si fa ancora più esplicito verso gli artisti o sportivi «stranieri»: «Pur non avendo proceduto nei termini di legge alla propria iscrizione nei registri dell'anagrafe residente, abbia comunque trasferito in Italia dimora abituale o residenza. Allo stesso modo strada della voluntary disclosure aperta anche per chi iscritto all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero) abbia comunque mantenuto nel territorio dello stato il proprio domicilio o di fatto ha continuato a dimorare abitualmente in Italia.

E attenzione, la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria internazionale consente di considerare l'istanza quale riaffermazione dello status di residente in Italia per i periodi d'imposta interessati dalla procedura.

Non solo, nelle oltre 60 pagine di quella che è solo il primo appuntamento con i chiarimenti del fisco (la circolare infatti non affronta, rinviando all'approvazione del decreto legislativo sulla certezza del diritto, per maggio, i riflessi penali della procedura) la scelta dell'amministrazione finanziaria è quella di costruire una porta d'accesso al rimpatrio dei capitali illegalmente detenuti all'estero quanto più ampia possibile.

E impostare, inoltre, il rapporto con il contribuente in maniera: spontanea, completa e veritiera (tre parole chiave per Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle entrate). Tanto è vero che il documento di prassi nell'affrontare i profili patologici della procedura dedica un paragrafo alle dimenticanze del contribuente. Se infatti, l'aderente smemorato fornisce un quadro documentale incompleto sarà chiamato in sede di ultimazione della procedura in contraddittorio con l'Ufficio. La qualifica del comportamento che rileva è la buona fede. E in questo caso la carenza documentale non dà necessariamente luogo ad effetti negativi della procedura potendo quindi integrare la mancanza. Contraddittorio preventivo anche nel caso in cui l'ufficio procedente entri in possesso di dati e informazioni non coerenti con quanto rappresentato nell'istanza. Anche in questo caso la strada non è quella del blocco automatico ma bensì del chiarimento preventivo.